



CONI



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>344</u>	del <u>27 OTT, 2020</u>
Oggetto: Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS) – approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento delle Squadre Nazionali, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.	
<u>Esecuzione:</u>	<input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="D2"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
<u>Consegnata il:</u> _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Giuoco Squash;
- VISTA** la nota prot. n. 247 del 12 ottobre 2020 con la quale la Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento delle Squadre Nazionali, deliberato dal Consiglio federale in data 10 ottobre 2020;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

344

Riunione del

27 OTT. 2020

- VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- RILEVATO** che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed al Regolamento Organico della FIGS nonché alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento delle Squadre Nazionali della Federazione Italiana Giuoco Squash, così come deliberato dal Consiglio federale in data 10 ottobre 2020.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
P.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
P.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Allegato n. 1
Deliberazione n. 366
Riunione del 27 OTTOBRE 2020

ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER ENTE CONI
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 19 ottobre 2020

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS) – approvazione ai fini sportivi del Regolamento delle Squadre Nazionali ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Giuoco Squash con nota prot. n. 247 del 12 ottobre 2020 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento delle Squadre Nazionali deliberato dal Consiglio federale in data 10 ottobre 2020.

Ciò opportunamente premesso, la normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Dirigente Responsabile
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n. ²
Deliberazione n. ³⁴⁵
Riunione del ^{27 OTT. 2020}



Regolamento delle Squadre Nazionali

Approvato dal Consiglio Federale del 10 ottobre 2020



1. PREMESSA

Ogni Atleta, ogni Tecnico ed ogni Dirigente, tesserato alla Figs, che non sia soggetto a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, può essere chiamato, in base al suo comportamento, alle sue capacità tecniche, alla sua continuità agonistica ed ai suoi meriti sportivi, a far parte della Delegazione Italiana delle Squadre Nazionali di Squash, con l'obbligo di rispettare le norme statutarie e regolamentari della Figs, nonché di attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.

2. DELEGAZIONE ITALIANA DELLE SQUADRE NAZIONALI DI SQUASH

- a) La Delegazione Italiana, che rappresenta, ufficialmente, l'Italia nelle competizioni internazionali è così composta:
- 1) Squadra Nazionale Italiana di Squash;
 - 2) Capo Delegazione delle Squadre Nazionali Italiane di Squash;
 - 3) Direttore Generale delle Squadre Nazionali Italiane di Squash.

3. SQUADRE NAZIONALI ITALIANE DI SQUASH

- a) Formano le Squadre Nazionali Italiane di Squash:
- 1) Atleti delle Squadre Nazionali;
 - 2) Allenatori delle Squadre Nazionali;
 - 3) Preparatori Atletici delle Squadre Nazionali;
 - 4) Medico delle Squadre Nazionali;
 - 5) Settore Parasitario delle Squadre Nazionali.

4. ATLETI DELLE SQUADRE NAZIONALI ITALIANE DI SQUASH

- a) L'Allenatore competente, sentito il Direttore Generale delle Squadre Nazionali, seleziona e convoca gli Atleti, iuniores e seniores, femminili e maschili, della Squadra Nazionale a lui affidata, attenendosi ai criteri ed alle modalità previste nel presente Regolamento e nella sua premessa.
- b) Gli Atleti delle Squadre Nazionali possono esprimere pubbliche opinioni su singoli tesserati Figs solo su esplicita autorizzazione del Direttore Generale delle Squadre Nazionali.



5. ALLENATORI DELLE SQUADRE NAZIONALI ITALIANE DI SQUASH

- a) Su proposta del Presidente della Federazione, sentito il Coni ed indicando, nella proposta, anche la Squadra Nazionale di destinazione, il Consiglio Federale Figs nomina, a maggioranza degli aventi diritto al voto, l'Allenatore di una o più Squadre Nazionali.
- b) L'Allenatore rimane in carica per il quadriennio olimpico in corso all'atto della sua nomina, salvo che il Consiglio Federale, su proposta motivata del Presidente della Federazione, non ne deliberi, a maggioranza degli aventi diritto al voto, la revoca.
- c) L'Allenatore coordina e dirige l'attività tecnico-atletico-agonistica della Squadra Nazionale a lui affidata, in particolare:
 - 1) propone, sentito il Direttore Generale delle Squadre Nazionali, al Consiglio Federale, per la relativa approvazione, il programma biennale di attività/preparazione atletica, tecnica ed agonistica della Squadra Nazionale a lui affidata. Il programma, la cui attuazione è di sua unica responsabilità, conterrà specifici riferimenti agli obiettivi da perseguire negli eventi sportivi che la Figs avrà indicato di preminente rilievo e sarà approntato con il contributo dei Preparatori Atletici, dei Medici e del Personale Parasitario delle Squadre Nazionali, addetti alla Squadra Nazionale, per quanto di loro specifica competenza;
 - 2) stila l'elenco degli atleti, iuniores e seniores, inseribili nella rosa dei componenti la Squadra Nazionale a lui affidata;
 - 3) convoca, tramite la Segreteria Federale e sentito il Direttore Generale delle Squadre Nazionali, gli atleti per i raduni della Squadra Nazionale a lui affidata e per far parte della stessa. Di tale convocazione, fatta per iscritto, a domicilio dell'interessato e con almeno dieci giorni di preavviso, va data comunicazione alla Società Sportiva d'appartenenza dell'atleta;
 - 4) nomina il Capitano della Squadra Nazionale a lui affidata;
 - 5) convoca, concordandone le modalità con il Direttore Generale delle Squadre Nazionali, incontri periodici con quanti impegnati per e nella Squadra Nazionale a lui affidata, al fine di:
 - promuovere analisi collegiali sugli obiettivi tecnici ed agonistici da perseguire,
 - ottimizzare l'attività di allenamento,
 - uniformare i comportamenti, sia della Squadra Nazionale nel suo insieme, sia di ogni suo singolo componente;
- d) propone al Consiglio Federale Figs, sentito il Direttore Generale delle Squadre Nazionali, la nomina del Preparatore Atletico e del Personale Parasitario della Squadra Nazionale a lui affidata;



- e) presenta al Consiglio Federale della Figs, sentito il Direttore Generale delle Squadre Nazionali e previo accordo con il Segretario Generale, all'unico scopo di verificarne, con quest'ultimo, la compatibilità economica, il programma annuale di raduni e di impegni, nazionali ed internazionali, ritenuti indispensabili all'attività della Squadra Nazionale a lui affidata;
- f) relaziona, periodicamente e se richiesto, al Direttore Generale delle Squadre Nazionali ed al Presidente della Federazione, sull'attività e sui risultati tecnico-agonistici della Squadra Nazionale a lui affidata;
- g) sentito il Direttore Generale delle Squadre Nazionali, può avvalersi, in via temporanea o continuativa, di qualificato personale tecnico federale a sostegno della sua attività a favore della Squadra Nazionale a lui affidata;
- h) può esprimere pubbliche valutazioni su tesserati Figs solo su esplicita autorizzazione del Direttore Generale delle Squadre Nazionali.



6. PREPARATORI ATLETICI DELLE SQUADRE NAZIONALI ITALIANE DI SQUASH

- a) Il Preparatore Atletico è nominato ed impegnato, in una o più Squadre Nazionali, con tale qualifica, dall'Allenatore della Squadra Nazionale, sentito di Direttore Generale delle Squadre Nazionali. Rimane in carica sino a revoca da parte dell'Allenatore della Squadra Nazionale di riferimento.
- b) Individua e propone, al suo Allenatore di riferimento, la metodologia, la tempistica ed i contenuti di allenamento destinati alla Squadra Nazionale nel suo insieme e ad ogni singolo suo componente.
- c) Svolge il suo compito sotto la supervisione del suo Allenatore di riferimento ed in sintonia con le direttive impartite, ai fini del benessere degli atleti, dal Medico Addetto alle Squadre Nazionali.
- d) Collabora con il suo Allenatore di riferimento nella gestione dei raduni della Squadra Nazionale a favore della quale opera.
- e) Contribuisce, per quanto di sua competenza, alla formulazione del programma di attività che l'Allenatore propone per la Squadra Nazionale a favore della quale opera.
- f) Può esprimere pubbliche valutazioni su Atleti, Tecnici, Dirigenti e Personale facenti parte, a vario titolo, della Delegazione Italiana delle Squadre Nazionali, solo su esplicita autorizzazione del Direttore Generale delle Squadre Nazionali.



7. MEDICO ADDETTO ALLE SQUADRE NAZIONALI ITALIANE DI SQUASH

- a) E' nominato, per un quadriennio e su proposta del Medico Federale, dal Consiglio Federale della Figs, tra quanti sono in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport ed iscritti alla FSMI.
- b) Il Medico addetto alle Squadre Nazionali:
 - 1) effettua attività di consulenza sanitaria a favore degli Atleti delle Squadre Nazionali;
 - 2) presta assistenza medica in occasione di raduni e/o di competizioni, nazionali ed internazionali, a cui partecipano le Squadre Nazionali;
 - 3) su richiesta della Figs partecipa a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di alto livello;
 - 4) fornisce, agli atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
 - 5) si correla con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici Societari e/o di fiducia degli atleti;
 - 6) esprime un parere preventivo sull'impiego di ogni singolo atleta nell'attività di preparazione e/o agonistica delle Squadre Nazionali;
 - 7) può esprimere pubbliche valutazioni su Atleti, Tecnici, Dirigenti e Personale facenti parte, a vario titolo, della Delegazione Italiana delle Squadre Nazionali, solo su esplicita autorizzazione del Direttore Generale delle Squadre Nazionali.



8. SETTORE PARASANITARIO DELLE SQUADRE NAZIONALI ITALIANE DI SQUASH

- a) Fanno parte del settore parasanitario:
 - 1) i Biologi;
 - 2) i Fisioterapisti;
 - 3) i Massaggiatori;
 - 4) gli Psicologi.
- b) Ciascun componente del settore è nominato, su proposta del Medico delle Squadre Nazionali, dal Consiglio Federale ed è scelto tra quanti:
 - 1) siano in possesso del relativo titolo di studio o professionale,
 - 2) abbiano acquisito comprovate esperienze funzionali ed utili alla salvaguardia della salute ed al benessere dell'atleta,
 - 3) esercitino attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti.
- c) Dura in carica un biennio, salvo revoca da parte del Medico delle Squadre Nazionali.
- d) E' suo compito, sotto la supervisione del Medico delle Squadre Nazionali, seguire ogni singolo Atleta, incluso nella rosa di una qualsiasi delle Squadre Nazionali, per garantirne, nei limiti del possibile, del lecito e del consentito, una condizione fisica ottimale in rapporto all'impegno agonistico da affrontare.
- e) Esprime, al Medico delle Squadre Nazionali, un parere preventivo sull'impiego di ogni singolo Atleta nell'attività agonistica delle Squadre Nazionali di Squash.
- f) Può esprimere pubbliche valutazioni su Atleti, Tecnici, Dirigenti e Personale facenti parte, a vario titolo, della Delegazione Italiana delle Squadre Nazionali, solo su esplicita autorizzazione del Direttore Generale delle Squadre Nazionali.

*Alessandro Cherubini***9. CAPO DELEGAZIONE DELLE SQUADRE NAZIONALI ITALIANE DI SQUASH**

- a) E' nominato, con la qualifica di Dirigente Federale, dal Consiglio Federale della Figs su proposta del Direttore Generale delle Squadre Nazionali.
- b) Rimane in carica, salvo revoca del Direttore Generale delle Squadre Nazionali, per il quadriennio olimpico in corso all'atto della sua nomina.
- c) Sovrintende alla gestione logistica ed all'immagine delle Squadre Nazionali nel corso dei loro impegni nazionali ed internazionali. Ogni componente delle Squadre Nazionali è obbligato ad attenersi alle sue disposizioni in materia.
- d) E' il solo autorizzato, in stretto rapporto con il Direttore Generale delle Squadre Nazionali, a tenere, in nome e per conto delle Squadre Nazionali:
 - 1) le relazioni, esterne ed interne, alla Figs;
 - 2) i rapporti con le Autorità straniere, sportive e non.
- e) Ha il compito di:
 - 1) concordare con il Direttore Generale delle Squadre Nazionali tempi e modalità di svolgimento delle esibizioni e dell'impiego promozionale delle Squadre Nazionali e/o di Rappresentative delle stesse;
 - 2) accompagnare, salvo diversa determinazione del Direttore Generale delle Squadre Nazionali, le Squadre Nazionali Italiane nei loro impegni nazionali ed internazionali.

**10. DIRETTORE GENERALE DELLE SQUADRE NAZIONALI ITALIANE DI SQUASH**

- a) E' nominato, con la qualifica di Dirigente Federale, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione.
- b) Dura in carica per l'intero quadriennio olimpico in corso all'atto della sua nomina; può essere revocato, su proposta motivata del Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale.
- c) Sovrintende e coordina, nel pieno rispetto dell'autonomia tecnica degli Allenatori delle Squadre Nazionali e delle prerogative del Medico delle Squadre Nazionali, l'intera attività delle Squadre Nazionali, ponendo particolare attenzione al fatto che:
 - 1) siano rispettate le norme regolamentari federali vigenti;
 - 2) ci sia sintonia e coerenza tra i programmi di lavoro (tecnico-agonistico e fisico) predisposti e la loro pratica attuazione, verificandone anche la corretta tempistica di svolgimento;
 - 3) si proceda con puntualità e continuità nel processo di preparazione e di avvicinamento agli obiettivi agonistici prefissati sia per i singoli atleti, sia per la Squadra Nazionale nel suo insieme.
- d) Esercita tutte le prerogative a lui attribuite dal presente regolamento.
- e) Relaziona, periodicamente ed in conformità a quanto previsto all'art. 25, punto 1. lettera c) e d) dello Statuto federale, al Presidente della Federazione in merito al perseguimento del programma di cui all'art. 25, punto 1., lettera f) dello Statuto federale con particolare riguardo alle Squadre Nazionali e ad ogni loro singolo atleta; a tal fine può convocare riunioni plenarie della Delegazione delle Squadre Nazionali o di parte di essa, coinvolgendo, in tale riunione, chiunque, in ambito federale, ritenga utile allo scopo.
- f) Si dota, utilizzando personale federale, allo scopo messogli a disposizione dalla Segreteria Federale, di una sua struttura operativa di supporto, denominata "Segreteria del Direttore Generale delle Squadre Nazionali".
- g) Può avvalersi, al fine di raccogliere valutazioni e suggerimenti utili all'espletamento del proprio incarico, di qualificate collaborazioni professionali. Nel caso in cui tali collaborazioni, contrattualmente definite, comportino spesa a carico della Federazione è richiesto, al Segretario Generale Figs, il preliminare parere di compatibilità con il bilancio federale ed i relativi contratti saranno oggetto di delibera del Consiglio Federale.



11. NUMERO DELLE SQUADRE NAZIONALI ITALIANE DI SQUASH

- a) Le Squadre Nazionali di Squash sono costituite, su decisione del Consiglio Federale, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federali, nonché dalle normative CONI, WSF ed ESF, nei seguenti numero e tipologia:
- 1) Squadra Nazionale senior femminile;
 - 2) Squadra Nazionale senior maschile;
 - 3) Squadra Nazionale iunior under 19 mista;
 - 4) Squadra Nazionale iunior under 17 mista;
 - 5) Squadra Nazionale iunior under 15 mista.
- b) In base alla contingenza ed all'opportunità del momento il Consiglio Federale può derogare al criterio di cui sopra.

12. CONVOCAZIONI NELLE SQUADRE NAZIONALI ITALIANE DI SQUASH

- a) Di norma, il numero di Atlete e di Atleti, convocabili per la formazione delle Squadre Nazionali di Squash, è:
- 1) otto per la Squadra Nazionale senior, femminile;
 - 2) otto per la Squadra Nazionale senior, maschile;
 - 3) dieci per ogni Squadra Nazionale iunior, di cui 3 femmine e 7 maschi.

13. ESCLUSIONE DALLE SQUADRE NAZIONALI ITALIANE DI SQUASH

- a) Non possono far parte della Delegazione delle Squadre Nazionali:
- 1) Atleti in conseguenza a parere, scritto e motivato, del Medico delle Squadre Nazionali;
 - 2) Atleti, Tecnici e Dirigenti oggetto di sanzioni disciplinari, in corso di esecuzione, e chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze dopanti o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - 3) Atleti, Tecnici e Dirigenti che si siano sottratti o si sottraggano agli obblighi, loro derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Norme federali.
- b) Nel caso fosse disatteso quanto qui previsto la Figs si riserva di agire contro i responsabili di tali decisioni.
- c) Qualora un Atleta, un Tecnico, un Dirigente od un Tesserato della Figs si sia sottratto o si sottragga, senza giustificato e plausibile motivo, alla convocazione nelle Squadre Nazionali, sarà segnalato agli Organi di Giustizia federali.



14. ABBIGLIAMENTO E MATERIALE DELLE SQUADRE NAZIONALI ITALIANE DI SQUASH

- a) L'abbigliamento ufficiale di chiunque sia chiamato a far parte, a vario titolo, della Delegazione delle Squadre Nazionali Italiane di Squash, è scelto e fornito dalla Figs. Ognuno è tenuto ad utilizzarlo nei modi e nelle occasioni che il Capo Delegazione delle Squadre Nazionali Italiane di Squash indicherà.
- b) L'abbigliamento è di proprietà della Figs, che, attraverso la sua Segreteria Generale, ne cura la conservazione, la sostituzione e la distribuzione a seconda delle necessità e dell'usura.
- c) E' fatto divieto, a chiunque, di fare uso di tale abbigliamento senza la preventiva autorizzazione del Direttore Generale delle Squadre Nazionali.
- d) E' fatto obbligo, ad ogni componente della Delegazione delle Squadre Nazionali, di utilizzare l'abbigliamento, in sua dotazione, con il massimo riguardo e di restituirlo, su richiesta della Figs, in buono stato e pulito.
- e) Tutti i componenti, a qualsiasi titolo, delle Squadre Nazionali sono tenuti ad utilizzare, conformemente alle indicazioni impartite dal Capo Delegazione, i materiali, forniti dalla Figs, compresi nella dotazione di gioco, di riposo e/o di quant'altro delle Squadre Nazionali stesse. L'impiego di tale materiale non dovrà, comunque, causare effettivi e riscontrabili disagi tecnici, agonistici e/o personali a chi fosse chiamato a farne uso.

15. NORMA FINALE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del CONI.

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Federale della FIGS, su propria iniziativa e/o su proposta della Commissione Federale Atleti.